

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 442</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(RUFFINI)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, effettuato ad Ottawa il 29 ottobre 1974

*Presentato alla Presidenza il 20 settembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra l'Italia ed il Canada le rispettive Compagnie di navigazione aerea effettuano da tempo regolari servizi di linea in traffico internazionale.

Come è noto, la gestione di detti servizi è resa più onerosa in conseguenza della contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi, per cui si è ritenuto di ovviare a tale inconveniente concludendo, sotto forma di Scambio di Note, l'Accordo che forma oggetto del presente disegno di legge.

Esso — come tutti gli Accordi della specie stipulati dall'Italia — è ispirato al criterio di attribuire il potere impositivo sull'intero reddito al Paese cui appartiene la Compagnia di navigazione aerea e più precisamente a quello nel quale essa ha la sede della sua direzione effettiva.

In particolare:

i paragrafi 1 e 2 prevedono che gli Stati contraenti si obbligano reciprocamente ad esentare da tassazione i redditi ricavati dall'impresa dell'altro Stato nell'esercizio della navigazione aerea;

il paragrafo 3 precisa che lo stesso trattamento è riservato anche alle imprese canadesi o italiane che partecipino ad un « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio;

il paragrafo 4 indica il significato da attribuire ai termini con i quali nell'Accordo vengono designati i soggetti e l'oggetto dell'attività economica, cui la disciplina convenzionale si riferisce.

Nello Scambio di Note figurano inoltre stabilite le modalità relative all'entrata in vigore — ed alla eventuale denuncia — del-

l'Accordo, nonché la data (1° gennaio 1970) di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni in esso contenute.

Sembra opportuno esprimere l'avviso che dalla ratifica dell'Accordo di cui trattasi notevoli vantaggi saranno conseguiti dalla Parte italiana. La nostra Compagnia di bandiera, per la quale il Canada rap-

presenta uno dei più floridi mercati dell'intera rete dei suoi servizi, sarà inoltre posta in grado di superare l'attuale stato di inferiorità concorrenziale rispetto ai vettori aerei degli altri Paesi dell'Europa occidentale, che già sono legati da analogo regime convenzionale con il Canada.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, effettuato a Ottawa il 29 ottobre 1974.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello Scambio di Note stesso.

**SCAMBIO DI NOTE**

**tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione  
sui redditi derivanti dalla navigazione aerea**

Ottawa. 29 ottobre 1974

PAGINA BIANCA

Ottawa, le 29 octobre 1974

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre les représentants de nos deux gouvernements concernant la conclusion d'un Accord tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation d'aéronefs et de proposer que soit conclu un Accord conçu dans les termes suivants:

1) Le revenu obtenu par une entreprise canadienne de l'exploitation par elle d'un aéronef en trafic international sera exempt de tout impôt sur le revenu ou taxe sur les profits levés par l'Etat italien;

2) Le revenu obtenu par une entreprise italienne de l'exploitation par elle d'un aéronef en trafic international sera exempt de tout impôt sur le revenu ou taxe sur les profits levés par le gouvernement du Canada;

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) s'appliqueront également au revenu provenant de l'exploitation d'un aéronef en trafic international par une entreprise canadienne ou une entreprise italienne participant à une mise en commun, à une entreprise conjointe ou à une agence internationale d'exploitation;

4) A moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les expressions:

a) « entreprise canadienne » désigne le gouvernement du Canada et toute agence du gouvernement canadien, un particulier résidant au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu canadien et ne résidant pas en Italie aux fins de l'impôt sur le revenu italien et toute autre personne ou groupe de personnes constitué ou non en corporation sous l'empire des lois du Canada ou d'une province canadienne et dont le contrôle et l'administration sont situés au Canada;

b) « entreprise italienne » désigne le gouvernement de l'Italie et les agences publiques italiennes nationales ou locales, un particulier résidant en Italie aux fins de l'impôt sur le revenu italien et ne résidant pas au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu canadien et toute autre personne ou groupe de personnes constitué ou non en corporation sous l'empire des lois italiennes et dont le contrôle et l'administration effective sont situés en Italie;

c) « exploitation d'un aéronef » désigne l'entreprise du transport par air de personnes, bétail, marchandises ou courrier assuré par le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef, y compris la vente de billets de transport ainsi que toute autre activité se rattachant directement à un tel mode de transport;

d) « trafic international » désigne tout transport au moyen d'un aéronef exploité par une entreprise canadienne ou italienne, sauf lorsque l'aéronef est exploité seulement entre des endroits situés à l'intérieur du territoire italien ou canadien.

*Son Excellence*

Baron Maurizio de Strobel di Fratta e Campocigno,  
AMBASSADEUR DE L'ITALIE.

5) Dans l'application des dispositions précédentes par les autorités fiscales des deux pays, tout autre terme non autrement défini aura, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que les lois du pays intéressé lui prêtent relativement aux impôts qui font l'objet desdites dispositions.

Si le Gouvernement italien trouve acceptables les propositions énoncées ci-dessus, j'ai l'honneur de proposer que la présente Note, dont les textes anglais et français font également foi, et la réponse de votre Excellence qui sera authentique en italien constituent un accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Italie.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements se seront mutuellement informés, par un échange de Notes, qu'ils ont obtenu l'approbation interne requise pour donner effet au présent accord. Il est entendu que les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) s'appliqueront aux années d'imposition commençant le 1<sup>er</sup> janvier 1970 ou après cette date.

L'un ou l'autre de nos deux gouvernements peut mettre fin au présent Accord en donnant un préavis de résiliation par écrit à l'autre gouvernement le ou avant le 30<sup>e</sup> jour de juin de toute année civile. Dans ce cas, l'Accord cessera d'être en vigueur à l'égard de toute année d'imposition commençant le ou après le premier jour de janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été signifié le préavis de résiliation.

Veillez agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération.

*Le secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures,*

ALLAN J. MAC EACHEN

Ottawa, 29 ottobre 1974.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data 29 ottobre 1974 del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni tra i rappresentanti dei nostri due Governi relative alla conclusione di un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e di proporre che la materia sia regolata dalle seguenti disposizioni:

1) i redditi realizzati da un'impresa canadese in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale saranno esentati da qualsiasi imposta sui redditi o sugli utili da parte dello Stato italiano;

2) i redditi realizzati da un'impresa italiana in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale saranno esentati da qualsiasi imposta sui redditi o sugli utili da parte del Governo del Canada;

3) le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) saranno anche applicate ai redditi realizzati, in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, da un'impresa canadese o da un'impresa italiana che partecipano ad un « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio;

4) a meno che il contesto non richieda diversamente, l'espressione:

a) « impresa canadese » designa il Governo del Canada ed ogni suo ente, una persona fisica residente agli effetti delle imposte sul reddito in Canada e non residente agli stessi effetti in Italia ed ogni altra persona o associazione di persone aventi o no personalità giuridica, conformemente alla legislazione del Canada o di una sua provincia ed avente la sede della direzione effettiva in Canada;

b) « Impresa italiana » designa il Governo italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, una persona fisica residente agli effetti delle imposte sul reddito in Italia e non residente agli stessi effetti in Canada ed ogni altra persona o associazione di persone, avente o no personalità giuridica, costituita conformemente alla legislazione italiana ed avente la sede della direzione effettiva in Italia;

c) « Esercizio della navigazione aerea » designa l'attività professionale di trasporto per via aerea di persone, bestiame, merci o posta svolta da proprietari o esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto;

d) « Traffico internazionale » designa ogni trasporto effettuato a mezzo di aeromobili da impresa italiana o canadese, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nel territorio italiano o in quello canadese;

*Sua Eccellenza*

Allan J. Mac Eachen

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI.

5) ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni da parte delle autorità fiscali di ciascuno degli Stati contraenti, le espressioni non diversamente definite avranno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto delle disposizioni stesse, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Qualora il Governo italiano accetti le proposte sopraindicate, ho l'onore di proporre che la presente Nota, il cui testo nelle lingue inglese e francese è ugualmente autentico, e quella di risposta di Vostra Eccellenza, il cui testo sarà autentico nella lingua italiana, costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo canadese.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della notifica reciproca da parte dei due Governi contraenti, mediante successivo Scambio di Note, dell'avvenuta approvazione interna di cui ciascuno di essi avesse bisogno per dare esecuzione al presente Accordo. Resta inteso che le disposizioni previste ai paragrafi 1), 2) e 3) avranno effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati negli anni aventi inizio il primo gennaio 1970 o successivamente a tale data.

Il presente Accordo potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante notifica per iscritto della denuncia all'altro Governo entro il 30 giugno di ogni anno solare. In tal caso esso cesserà di avere effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati negli anni che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la notifica ».

In proposito ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Prego Vostra Eccellenza di accettare le espressioni della mia più alta considerazione.

**MAURIZIO DE STROBEL**  
*Ambasciatore d'Italia*